Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 28 aprile 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. **976**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 3163

1976

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1976, n. **141**.
Istituzione di un posto di presidente di sezione presso il tribunale di Locri . . . . Pag. 3166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **142**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria con altra omonima, in Modigliana. Pag. 3167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **143**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto Maria Immacolata », in Taranto . . . Pag. 3167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **144**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Maddalena e di S. Giovanni Battista, in Stregna . . . . Pag. 3167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **145**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Clemente e di S. Michele arcangelo, in Chiusi della Verna . . . . Pag. 3167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **146**.
Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa delle figlie della carità », in Pozzuoli . . . . . Pag. 3167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **147**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Margherita e di S. Paolo, in Talla . Pag. 3167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **148**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale femminile « Pia unione Stella alpina », in Monte di Malo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 3168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **149**.
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato . . . . Pag. 3168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **150**.
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 3168

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.
Assegnazione di un posto di professore di ruolo alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona. Pag. 3168

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.
Sostituzione di un membro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo . . . . Pag. 3169

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro supplente del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli . . . . Pag. 3169

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura . . . . . . Pag. 3169

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1976.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile . Pag. 3171

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.A.C.E.T. S.p.a., in Milano. Pag. 3171

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Renolax », della ditta Istituto chimico fisiologico italiano Gani Alcide, in Genova. (Decreto di revoca n. 4729/R) . Pag. 3171

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno . . . Pag. 3172

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1976.

Sostituzione del segretario generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » Pag. 3172

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Venegono Pag. 3173

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia Pag. 3173

Vacanza della cattedra di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova Pag. 3173

Vacanza della seconda cattedra di farmacologia e farmacognosia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bologna . . . Pag. 3173

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino (cattedra di clinica oculistica) . Pag. 3173

Vacanza della seconda cattedra di semeiotica medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari . Pag. 3173

Vacanza della seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Padova . . Pag. 3173

Vacanza della seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pisa . . . . Pag. 3173

Vacanza della cattedra di filologia bizantina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo. Pag. 3174

Vacanza delle cattedre di fisica generale e di ecologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di L'Aquila . . . . Pag. 3174

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale Pag. 3174

Ministero dell'interno: Avviso di rettifica . Pag. 3174

Ministero della sanità:

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Didifos 50 dell'impresa Antiparassitari B.P.D. Pag. 3175

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fitofos con rame dell'impresa Antiparassitari B.P.D. Pag. 3175

Ministero del tesoro:

Smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale. Pag. 3175

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3175

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto. Pag. 3176

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Variazione della sede di esame e modificazioni al diario delle prove scritte di alcuni concorsi per sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica . . . . Pag. 3180

Regione Abruzzo: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti . . . . Pag. 3180

Ufficio medico provinciale di Roma: Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica . . . . . Pag. 3180

Ufficio veterinario provinciale di Bologna: Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna . . . . Pag. 3180

Centro traumatologico ortopedico di Roma: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3181

Ospedale di Tirano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi . Pag. 3181

Ospedale pediatrico « Casa del sole » di Palermo: Concorso a tre posti di assistente di cardiologia . . . Pag. 3181

Ospedale civile « Maria SS. Immacolata » di Guardiagrele: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale. Pag. 3181

Ospedale civile « G. G. Gentiloni » di Filottrano: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia . . . . Pag. 3181

Ospedale « F. Pispico » di Poggiardo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 3181

Ospedale maggiore « SS. Trinità » di Fossano:

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia. Pag. 3182

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3182

Revoca del concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria . . . . Pag. 3182

Ospedale « S. Leonardo » di Castellammare di Stabia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 3182

Ospedale chirurgico « Bassini » di Milano: Concorso ad un posto di assistente pediatra . . . . Pag. 3182

Ospedale di circolo di Cantù: Concorso ad un posto di aiuto anestesista . . . . Pag. 3182

Ospedale civile « I. Toraldo » di Tropea: Concorso ad un posto di assistente di medicina . . . . Pag. 3182

Ospedale « S. Bartolomeo » di Sarzana: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi . . . . Pag. 3183

Ospedale civile « A. G. P. » di Piedimonte Matese: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3183

Ospedale civile « B. Ramazzini » di Carpi: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3183

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Frattamaggiore: Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista. Pag. 3183

Ospedale « S. Camillo De Lellis » di Mesagne: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 3183

Ospedale « S. Maria dei Battuti » di S. Vito al Tagliamento: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 3183

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1975, n. **49.**

Provvidenze per le manifestazioni turistiche, il turismo sociale e giovanile . . . . Pag. 3184

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. **50.**

Interventi della Regione in materia di assistenza tecnica in agricoltura . . . . Pag. 3185

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. **51.**

Attività promozionale della Regione e contributi per la partecipazione e la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni . . . . Pag. 3186

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. **52.**

Regolamentazione degli interventi della Regione in materia di diritto allo studio dei lavoratori in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38. Pag. 3187

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. **53.**

Abrogazione del penultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, contenente « Norme per lo statuto del personale » . . . . Pag. 3187

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. **10.**

Interpretazione autentica di disposizioni relative al settore espropriativo ed urbanistico - Norme provvisorie in materia urbanistica - Norme integrative e modificative delle leggi regionali 14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo 1975, n. 18. Pag. 3187

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. **11.**

Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 16: « Interventi a favore di enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio delle attività turistiche e per la realizzazione o il miglioramento di attrezzature ricettive per il turismo sociale e a favore di operatori privati per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per la trasformazione e lo sviluppo delle forme associate » . . . . Pag. 3189

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. **12.**

Norme per l'applicazione degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 . . . . Pag. 3190

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 111 DEL 28 APRILE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10 % - 1975/1985. Estinzione dei debiti degli Enti mutualistici (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Serie sorteggiata per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 1° aprile 1976.

(3302)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. **976.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 95, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in economia, annessa alla facoltà di economia e commercio.

Scuola di specializzazione in economia

Art. 96. — E' costituita presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia una scuola di specializzazione in economia.

Art. 97. — Il corso degli studi ha durata annuale.

Art. 98. — La scuola è retta da un consiglio direttivo di cinque membri nominati dal consiglio di facoltà.

Il consiglio elegge il direttore della scuola.

Il consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Il direttore è eletto ogni anno.

Al direttore sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza sul regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami.

Art. 99. — I docenti della scuola sono proposti, d'intesa con il consiglio direttivo, dal direttore, che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti ed anche tra persone di riconosciuta competenza in una delle materie insegnate nella scuola.

L'incarico di insegnamento è deliberato dal consiglio di facoltà.

Alla scuola sono ammessi coloro che sono laureati in materie economiche, giuridiche, in ingegneria ed in matematica.

E' data facoltà al consiglio direttivo di stabilire prima dell'inizio di ogni anno accademico, un numero massimo di iscrizioni oltre al quale non potranno essere accolte ulteriori domande.

La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 100. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal consiglio direttivo e sono formate dal professore della materia ed altri due insegnanti della scuola.

La commissione per l'esame di diploma è nominata dal consiglio direttivo ed è formata da quattro insegnanti della scuola e da un correlatore nella persona di un componente nell'oggetto particolare della dissertazione, il quale può essere anche un professore di altra facoltà o di altra università.

La dissertazione sarà orale e verterà su un argomento economico in precedenza scelto dal candidato ed accettato da un insegnante della scuola.

Art. 101. — L'esame di diploma deve essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.

I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno presentarsi prima che sia trascorso un periodo di almeno undici mesi.

Art. 102. — Gli iscritti sono tenuti a frequentare i seguenti corsi:

economia politica, corso progredito;
politica economica, corso progredito;
economia aziendale, corso progredito;
organizzazione aziendale, corso progredito;
economia delle imprese industriali;
economia delle imprese bancarie;
matematica per l'analisi economica;
matematica per le decisioni aziendali;
sociologia economica.

Tutti i corsi sono annuali.

Gli insegnamenti potranno essere completati con cicli di conferenze.

Art. 103. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare un contributo di laboratorio di L. 200.000 al quale vanno aggiunte L. 18.000 di tassa di iscrizione, L. 7.000 di soprattassa esame e L. 26.000 di contributo ricerca biblioteca.

Dopo l'art. 331, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola per massaggiatori e massofisioterapisti (scuola diretta a fini speciali) e della scuola in dietologia e dietetica applicata (scuola diretta a fini speciali).

Scuola per massaggiatori e massofisioterapisti

Art. 332. — E' istituita presso l'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Pavia ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e veduto l'art. 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, la scuola di massaggio e massofisioterapia che ha lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie a ben esercitare l'attività di massaggiatore e massofisioterapista.

Art. 333. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per massaggiatori e massofisioterapisti è di due anni accademici. Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi aventi il diploma di scuola media di 1° grado avendo compiuto il 17° anno di età.

Art. 334. — Al primo anno della scuola si accede previo esame di cultura generale ed attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. In casi particolari è possibile l'ammissione al secondo anno qualora il direttore della scuola ne ravvisi la necessità.

Art. 335. — Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi ad ogni anno di corso della scuola è di 35.

Art. 336. — Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Pavia. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola non proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altra facoltà dell'Ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 337. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia;
fisiologia;
igiene;
elementi di fisica;
metodologia della massoterapia;
elementi di psicologia.

2° *Anno*:

elementi di patologia;
pronto soccorso;
fisioterapia strumentale;
legislazione sanitaria.

Art. 338. — La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Per la validità dell'anno scolastico l'allievo deve partecipare ai due terzi delle lezioni sia teoriche che pratiche.

Art. 339. — Le lezioni verranno impartite agli allievi nelle aule messe a disposizione della clinica ortopedica. I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti, per quanto riguarda la loro attività pratica, spetta al direttore della scuola. Il tirocinio sarà compiuto dagli allievi sempre sotto la guida dei medici, dei terapisti della riabilitazione didattici e massaggiatori diplomati, presso il reparto di terapia

fisica e riabilitazione della clinica ortopedica e traumatologica di Pavia nonché, qualora si rendesse necessario, presso altri istituti e associazioni specialistiche.

Art. 340. — Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno avere seguito il corso, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e avere compiuto, con esito favorevole, tutte le esercitazioni pratiche previste.

Art. 341. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte da 3 membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; dal professore ufficiale di materia affine e da un libero docente cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

Art. 342. — L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso e da una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti una commissione di 5 membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside della facolta di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza nella scuola, ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di tecnico massaggiatore e massofisioterapista.

Art. 343. — Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si provvede con contributi eventualmente concessi da Ministeri, dalle regioni, da enti pubblici e privati e dalle seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti:

tassa di immatricolazione (da versare una volta sola)	L.	2.000
tassa annuale di iscrizione	»	2.000
soprattassa annuale di esame	»	3.000
contributi di laboratorio	»	30.000
tassa erariale di diploma	»	3.000
libretto e tessera	»	2.000

Scuola in dietologia e dietetica applicata

Art. 344. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia la scuola speciale di dietologia e dietetica applicata.

La scuola si propone di preparare il personale tecnico che aspira a svolgere ricerche ed attività nel settore della dietetica in qualità di tecnico dietista, di dietista ospedaliera, di tecnico delle preparazioni alimentari a scopo dietetico e industriale. La scuola conferisce il titolo di dietista. Il corso di studi ha la durata di tre anni. La scuola, annessa alla cattedra di scienza dell'alimentazione, ha sede presso l'istituto di igiene, che ospita attualmente la cattedra su indicata, avvalendosi delle attrezzature e del personale dell'istituto e della cattedra.

Art. 345. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di scienza dell'alimentazione e dietologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Il direttore può essere coadiuvato da un vice direttore nominato, su sua proposta dalla facoltà. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli tra i docenti dell'Università stessa o fra gli esperti extrauniversitari che abbiano particolare competenza nelle materie di insegnamento. Il consiglio della scuola si compone di tutti i professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 346. — Gli aspiranti alla iscrizione al primo anno di corso devono essere in possesso di un titolo di studio di scuole medie superiori. La iscrizione al primo anno è subordinata al superamento di prove di valutazione personale e di cultura generale.

Art. 347. — Alla scuola sono ammessi non più di 20 allievi. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore la direzione della scuola si riserva di provvedere ad una scelta in base ai risultati degli esami di ammissione.

Art. 348. — Il corso comprende lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, conferenze, seminari, tirocini pratici articolari tenendo presente l'indirizzo e gli scopi professionali della preparazione. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) biologia generale e comparata;
2) anatomia umana normale;
3) chimica;
4) fisica;
5) chimica degli alimenti;
6) geografia economica e sociologia;
7) tecniche di laboratorio applicate agli alimenti e all'alimentazione;
8) igiene;
9) igiene degli alimenti.

2° *Anno*:

1) fisiologia umana;
2) biochimica;
3) microbiologia;
4) parassitologia;
5) fisiologia della nutrizione;
6) patologia generale;
7) tossicologia alimentare;
8) biochimica della nutrizione e del ricambio;
9) legislazione alimentare.

3° *Anno*:

1) dietologia e dietoterapia;
2) clinica medica e generale;
3) gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente;
4) malattie del metabolismo e della nutrizione;
5) malattie della nutrizione e dello sviluppo dell'infanzia;
6) malattie dell'apparato cardiovascolare e renale;
7) psicologia dell'alimentazione ed educazione alimentare;
8) statistica sanitaria e biometria;
9) merceologia e statistiche;
10) tecnologia alimentare e conservazione degli alimenti.

Art. 349. — La frequenza dei corsi è obbligatoria. Al termine di ciascun anno di corso l'allievo dovrà superare il relativo esame di profitto in una delle due ses-

sioni (estiva ed autunnale). Le commissioni esaminatrici saranno composte da tre professori della scuola ed i voti saranno espressi in trentesimi. Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno un esame finale di abilitazione consistente nella discussione orale di una dissertazione scritta presentata dal candidato. Il consiglio della scuola potrà anche decidere di adottare per il conseguimento del diploma, la integrazione della dissertazione scritta con prove orali e pratiche. Il voto di diploma sarà espresso in centesimi. La commissione esaminatrice sarà composta da dieci professori della scuola.

Art. 350. — Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e di laboratorio; dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'Università, da enti pubblici e privati, da privati.

Art. 351. — L'importo delle tasse e soprattasse che gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare è il seguente:

1° *Anno*:

1ª rata: L. 1.250 sopra esami di profitto
» 1.250 tassa di iscrizione
» 500 contributo riscaldamento
» 2.000 tassa di immatricolazione

Totale . . L. 5.000

2ª rata: come sopra esclusa tassa di immatricolazione;

3ª rata: come sopra, esclusa tassa di immatricolazione;

4ª rata: come sopra, esclusa tassa di immatricolazione.

Totale . . L. 14.000

2° *Anno*:

1ª rata: L. 1.250 sopra esami di profitto
» 1.250 tassa di iscrizione
» 500 contributo riscaldamento

Totale . . L. 3.000

2ª rata: come sopra;
3ª rata: come sopra;
4ª rata: come sopra.

Totale . . L. 12.000

3° *Anno*:

1ª rata: L. 1.250 sopra esami di profitto
» 1.250 tassa di iscrizione
» 500 contributo riscaldamento
» 3.000 tassa erariale di diploma

Totale . . . L. 6.000

2ª rata: come sopra, esclusa tassa erariale di diploma;

3ª rata: come sopra, esclusa tassa erariale di diploma;

4ª rata: come sopra esclusa tassa erariale di diploma.

Totale . . L. 15.000

L'ammontare dei contributi di laboratorio verrà stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del senato accademico, udito il consiglio di facoltà, ai sensi dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1976, n. **141.**

Istituzione di un posto di presidente di sezione presso il tribunale di Locri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e requirenti addetti ai tribunali;

Ritenuta la necessità di istituire il posto di presidente di sezione presso il tribunale di Locri, attesa la recente costituzione in detta sede dell'ufficio di corte di assise, previa contestuale soppressione di un posto di giudice nell'organico dello stesso tribunale;

Visto il conforme parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 25 febbraio 1976;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, contenente le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali è modificata, per la parte relativa al tribunale di Locri come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1976

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 15

TABELLA A

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDE	MAGISTRATI GIUDICANTI						
	Presidente	Presidente di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Magistrati di sorveglianza		Giudici
					Magistrati di appello	Magistrati di tribunale	
(*Omissis*).							
Locri	1	1	—	—	—	—	6

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. 142.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria con altra omonima, in Modigliana.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modigliana 1° luglio 1974, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria, in località Casale del comune di Modigliana (Forlì), e di S. Maria, in località Fregiolo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. 143.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto Maria Immacolata », in Taranto.

N. 143. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'«Istituto Maria Immacolata» della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli, in Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. 144.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Maddalena e di S. Giovanni Battista, in Stregna.

N. 144. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine 1° maggio 1974, integrato con dichiarazione 24 marzo 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Maddalena, in frazione Oblizza del comune di Stregna (Udine), e di S. Giovanni Battista, in frazione Tribil Superiore dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. 145.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Clemente e di S. Michele arcangelo, in Chiusi della Verna.

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 19 giugno 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Clemente, in località Pezza del comune di Chiusi della Verna (Arezzo), e di S. Michele arcangelo, in frazione Biforco dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. 146.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa delle figlie della carità », in Pozzuoli.

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa delle figlie della carità » della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli, in Pozzuoli (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. 147.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Margherita e di S. Paolo, in Talla.

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 30 luglio 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Margherita e di S. Paolo, entrambe in frazione Pontenano del comune di Talla (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **148.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale femminile « Pia unione Stella alpina », in Monte di Malo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale femminile di religione e di culto denominata « Pia unione S'ella alpina », in Priabona di Monte di Malo (Vicenza). L'associazione anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare le donazioni, consistenti negli immobili siti in Gardone Riviera (Brescia), Monte di Malo (Vicenza) e Vestenanova (Verona), descritti e valutati in L. 338.000.000 nella perizia giurata 31 luglio-2 agosto 1974 del geometra Carlo Beltrame, disposte dalla chiesa parrocchiale di S. Maria in Priabona e dai signori Alessandro Baccega, Matilde Munari e Natale Fochesato.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **149.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 149. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Ambrogio Galli con testamento olografo a rogito dott. Giuseppe Gambaro, notaio in Cremona, pubblicato il 4 luglio 1970, n. 13295/7107 di repertorio ed ivi registrato il 17 luglio 1970, n. 2024 di repertorio, volume 290.1.3.510, consistente nel valore di un decimo netto dell'azienda agricola « Lamma », con scorte vive e morte, della superficie di Ha 70.18.70, sita nel comune di Sabbioneta (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **150.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 150. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla ditta Natrella Domenica di Bari, al convenuto prezzo di lire 18.535.000, un appartamento di mq 151 sito in Lecce al secondo piano del fabbricato di via Imperatore Adriano, scala C, sorto su terreno distinto dal nuovo catasto terreni con foglio n. 259, particella 4284, nonché un locale sottostante della superficie di mq 100, da destinare a sede della locale sezione provinciale.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 20

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Assegnazione di un posto di professore di ruolo alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 1 che istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1973-74, duemilacinquecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1974, 2 febbraio 1974, 14 marzo 1974, 22 marzo 1974 e 28 maggio 1974 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numeri 77, 77, 72, 335 e 335 dell'anno 1974), nonché il decreto ministeriale 21 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1975, registro n. 42, foglio n. 37; il decreto ministeriale 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1975, registro n. 39, foglio n. 149, ed i decreti ministeriali 18 luglio e 12 settembre 1975, in corso di registrazione, con i quali sono stati assegnati, rispettivamente, trenta, quattro, duemilaquattrocentonove, quattro, sei, uno, uno, quattro e due nuovi posti di professore di ruolo dei duemilacinquecento istituiti con il citato art. 1, per le esigenze di facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Rilevata l'opportunità di procedere ad una ulteriore assegnazione di posti di professore di ruolo in relazione alle motivate richieste avanzate, ai sensi del secondo comma del predetto art. 1, dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona;

Sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che ha espresso il suo parere circa i criteri generali per la ripartizione dei posti in questione, criteri che sono integralmente accolti con il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1973-74, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona è assegnato un nuovo posto di professore di ruolo del contingente di duemilacinquecento istituiti, per l'anno accademico 1973-74, con l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Art. 2.

Con provvedimento a parte si procederà alla ripartizione dei rimanenti trentotto posti di professore universitario di ruolo del contingente di duemilacinquecento posti istituiti, per l'anno accademico 1973-74, con il precitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1976
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 217

(4714)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, riguardante la ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1972, con il quale il dott. Giuseppe Moggi, vice direttore, è stato nominato membro effettivo in rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi in seno al comitato di cui allo art. 24 della richiamata legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Vista la comunicazione del 17 novembre 1975, con la quale il presidente dell'Ufficio italiano dei cambi propone la nomina a membro effettivo dell'avv. Pietro Battaglia, direttore, in seno al predetto comitato in rappresentanza dello stesso istituto;

Decreta:

L'avv. Pietro Battaglia, direttore dell'Ufficio italiano dei cambi, è nominato membro effettivo, in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza dello stesso ufficio, in sostituzione del dott. Giuseppe Moggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA
Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4184)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro supplente del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1974, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 7 febbraio 1974, concernente la costituzione del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali esportatori ortoflorofrutticoli;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al divieto di corrispondere ai dirigenti indennità, proventi e compensi dovuti in connessione con la loro carica;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 732, concernente il divieto di corrispondere al personale statale indennità, compensi, premi, gettoni di presenza per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale;

Vista la comunicazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato datata 21 gennaio 1976, con la quale il primo dirigente dott. Luigi Vercillo, viene designato membro supplente, in sostituzione dello ispettore generale dott. Vittorio Cito, nominato segretario generale del Comitato interministeriale prezzi;

Decreta:

Il dott. Luigi Vercillo, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entra a far parte del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli, in qualità di membro supplente, in sostituzione del dottor Vittorio Cito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1976
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 137

(4185)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER I TRASPORTI E PER LA MARINA MERCANTILE

Visti i regolamenti (CEE) n. 234/68 del 27 febbraio 1968 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura e n. 315/68 del 12 marzo 1968 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore e n. 316/68 del 12 marzo 1968 relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco;

Visto l'art. 5 del trattato (CEE);

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, e successive modificazioni, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio estero;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1438 del 10 giugno 1967;

Ritenuta la necessità della predisposizione di strumenti idonei per la concreta operatività nello Stato italiano delle misure prescritte nei suddetti regolamenti;

Decreta:

Art. 1.

Il controllo di conformità di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 234/68 dei prodotti da esportare verso qualsiasi destinazione ed elencati nei regolamenti (CEE) n. 315/68 e n. 316/68, è esercitato dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico; per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco; per le spedizioni via aerea, negli aeroporti all'atto del carico. Esso può, altresì, essere effettuato nei magazzini di lavorazione, nei magazzini gestiti da enti o nei mercati all'ingrosso.

Il controllo è effettuato dagli ispettori dell'Istituto sulla base delle istruzioni impartite dall'ente.

Art. 3.

L'esportatore deve presentare all'ufficio I.C.E. competente una richiesta di controllo in tempo utile, in relazione alla dislocazione delle partite e alle caratteristiche delle stesse.

La richiesta deve contenere:

a) il nome, il cognome ed il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società od un ente, la denominazione e la sede, nonché il nome, il cognome ed il domicilio dei legali rappresentanti;

b) il numero di iscrizione nell'albo nazionale degli « Esportatori di fiori e di piante ornamentali » e, in caso di produttore-esportatore occasionale, gli estremi dell'attestazione rilasciata ai termini dell'art. 2 della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

c) il nome, il cognome ed il domicilio della persona, eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce; l'atto da cui risulta la delega deve essere allegato alla domanda;

d) la denominazione del prodotto, la quantità ed il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta dallo spedizioniere. In tal caso la richiesta deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere ai termini dell'art. 3 della legge 25 gennaio 1966, n. 31 e deve essere corredata dall'atto da cui risulta la delega.

Le deleghe di cui ai commi precedenti, se hanno carattere permanente, devono essere depositate presso l'ufficio I.C.E. competente.

Art. 4.

Prima dell'effettuazione del carico, l'esportatore deve presentare agli addetti al controllo una distinta di carico in triplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale per il commercio estero, dalla quale risulti: il nome ed il cognome ed il domicilio dell'esportatore oppure la denominazione e la sede della società o dell'ente esportatore; il numero di iscrizione all'albo; il numero del carro ferroviario od il nome della nave o gli estremi della targa dell'automezzo o il numero del volo; il luogo e la data del carico; la destinazione; la quantità e le altre indicazioni atte ad individuare la partita.

Art. 5.

Ove dal controllo della partita risulti la conformità della stessa alle norme vigenti, l'Istituto rilascia un certificato intestato all'esportatore.

Nel caso in cui la partita non sia stata sottoposta a ispezione, i funzionari dell'Istituto vistano una delle distinte di carico di cui all'art. 4, apponendovi il timbro tondo dell'I.C.E., il timbro lineare con proprio nome e cognome e la propria firma.

In caso di spedizioni via terra, gli ispettori dell'I.C.E. possono apporre agli sportelli del mezzo di trasporto un contrassegno dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 6.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può effettuare d'intesa con le competenti autorità ferroviarie e doganali, ispezioni anche dopo il rilascio del certificato o dell'apposizione del visto di cui al precedente articolo.

Il risultato di tali eventuali controlli, ove non si rilevino circostanze che comportino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato già rilasciato; nel caso in cui sia stata vistata la distinta di carico di cui all'art. 5, questa viene sostituita da un certificato di controllo.

Art. 7.

L'esportazione è consentita dalle dogane su esibizione del certificato o della distinta di carico di cui all'art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà notificato agli Stati membri ed alla commissione della C.E.E., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 234/68.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

(4919)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1976.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 247, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1974-78 ed è stato nominato membro del Consiglio stesso, fra altri l'ing. Edoardo Mori, allora dirigente superiore del servizio movimento Azienda delle ferrovie dello Stato in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Vista la lettera in data 14 gennaio 1976, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato il dott. ing. Mario Fortini, dirigente superiore del servizio movimento dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, quale proprio rappresentante nel Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione dell'ing. Edoardo Mori, nominato dirigente generale e destinato ad altri incarichi;

Decreta:

L'ing. Mario Fortini, dirigente superiore del servizio movimento dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione dell'ing. Edoardo Mori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1976

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1976
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 163

(4921)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.A.C.E.T. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.A.C.E.T. S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 9.650, di cui al mod. *B*-Import n. 4228855 rilasciato in data 27 agosto 1974 dal Credito artigiano, Milano, per l'importazione di bambole in pelouche di origine e provenienza Corea del sud;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 13 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di centoquaranta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 995820 del 26 novembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 24 giugno 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto connessi con il difficile assorbimento della merce sul mercato interno, e quindi con motivi di carattere commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.A.C.E.T. S.p.a. di Milano, mediante fidejussione del Credito artigiano, Milano, nella misura del 5 % di $ 9.650, di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: DE MITA

(4193)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Renolax », della ditta Istituto chimico fisiologico italiano Gani Alcide, in Genova. (Decreto di revoca n. 4729/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 3 febbraio 1951, con il quale fu registrata, al n. 4440, la specialità medicinale denominata « Renolax », a nome della ditta Istituto chimico fisiologico italiano Gani Alcide, con sede in Genova, via Sampierdarena, 99/2, preparata nell'officina della ditta medesima;

Vista la scrittura privata, registrata a Torino al numero 024815 in data 23 dicembre 1965, con la quale il prodotto suddetto è stato ceduto alla ditta Iton - Labo-

ratorio biochimico, con sede in Torino, via Saluzzo, 5, che però non ne ha ottenuto la registrazione e proprio nome;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 3 maggio 1972, nonchè la circolare n. 128 dell'8 settembre 1973, concernenti specialità medicinali contenenti sali di litio;

Atteso che per la suddetta specialità medicinale la ditta interessata non ha dimostrato, con dati recenti, la validità terapeutica del sale di litio, nè ha chiesto per la stessa l'autorizzazione alla variazione di composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto fu autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Renolax », concessa con provvedimento in data 3 febbraio 1951, n. 4440, a nome della ditta Istituto chimico fisiologico italiano Gani Alcide, con sede in Genova, via Sampierdarena, 99/2, ceduta, con atto privato registrato a Torino al n. 024815 in data 23 dicembre 1965, alla ditta Iton - Laboratorio biochimico di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4537)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno;

Considerato che il dott. Franco Saffiotti membro del comitato predetto in rappresentanza dell'ordine dei medici è deceduto;

Vista la nota n. 1410 del 6 febbraio 1976, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Livorno ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Delfino Bellina in sostituzione del dott. Franco Saffiotti deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Delfino Bellina è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno in rappresentanza dell'ordine dei medici ed in sostituzione del dott. Franco Saffiotti, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4397)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1976.

Sostituzione del segretario generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233, in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853, 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 357, con i quali lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il proprio decreto 28 marzo 1957, concernente la nomina del dott. Claudio Chiaruttini a segretario generale dell'ente medesimo;

Considerato che il dott. Chiaruttini è collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 5 aprile 1976;

Vista la nota n. 1294 in data 12 gennaio 1976 del presidente dell'ente e la deliberazione del consiglio generale in data 30 aprile 1975, concernenti la proposta di nomina del dott. Fabio Linassi a segretario generale dell'ente predetto;

Visto l'art. 9 dello statuto dell'ente;

Decreta:

Il dott. Fabio Linassi è nominato segretario generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4615)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Venegono

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Lonate Ceppino (Varese) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Venegono con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 26 gennaio 1976, n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 13 febbraio 1976 che ha modificato il decreto ministeriale 3 luglio 1965, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1965.

(4799)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Venegono Inferiore (Varese) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Venegono con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 26 gennaio 1976, n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 13 febbraio 1976 che ha modificato il decreto ministeriale 3 luglio 1965, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1965.

(4800)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4834)

Vacanza della cattedra di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova è vacante la cattedra di statistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4873)

Vacanza della seconda cattedra di farmacologia e farmacognosia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bologna è vacante la seconda cattedra di farmacologia e farmacognosia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4833)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino (cattedra di clinica oculistica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica oculistica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4872)

Vacanza della seconda cattedra di semeiotica medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è vacante la seconda cattedra di semeiotica medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4876)

Vacanza della seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Padova è vacante la seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4877)

Vacanza della seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pisa è vacante la seconda cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4878)

Vacanza della cattedra di filologia bizantina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di filologia bizantina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4874)

Vacanza delle cattedre di fisica generale e di ecologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di L'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di L'Aquila sono vacanti le seguenti cattedre:

1) fisica generale;
2) ecologia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4875)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Bruno Boniello, nato a San Giorgio del Sannio (Benevento) il 1° aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 12 gennaio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4282)

Il dott. Geremia Oliva, nato a Napoli il 29 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 15 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4283)

Il dott. Tommaso Lalli, nato a Civita Campomarano (Campobasso) il 18 febbraio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 23 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4284)

Il dott. Domenico Antonio Vetrone, nato ad Apollosa (Benevento) il 9 settembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 31 marzo 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4285)

Il dott. Raul Rossi, nato ad Addis Abeba (Etiopia) il 17 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 26 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4286)

Il dott. Antonino Scialdone, nato a Vitulazio (Caserta) il 13 marzo 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 4 gennaio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4287)

Il dott. Antonio Faraguti, nato a La Spezia il 1° ottobre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 23 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(4288)

Il dott. Renato De Magistris, nato a Napoli l'8 luglio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 17 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4289)

La dott.ssa Virginia Brancadoro, nata a Foggia il 20 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Napoli in data 16 gennaio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4290)

Il dott. Giovanni Battista Morandi, nato a Rodengo Saiano (Brescia) il 10 agosto 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 26 gennaio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(4291)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nell'avviso relativo al « Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valore civile », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 luglio 1975, alla pag. 5330, al 9° rigo, il nominativo « Galatolo *Francesco* », deve leggersi: « Galatolo *Alessandro* ».

(4416)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Didifos 50 dell'impresa Antiparassitari B.P.D.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Didifos 50, concessa alla impresa Antiparassitari B.P.D. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4842)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fitofos con rame dell'impresa Antiparassitari B.P.D.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fitofos con rame, concessa alla impresa Antiparassitari B.P.D. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4843)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(Unica pubblicazione) Avviso n. 4

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale di scadenza 1° gennaio 1975, relativo al certificato nominativo del B.T.N. 5,50 % - 1979, n. 3067, di nominali L. 950.000, intestato a Rinolfi Massimo nato a Somma Lombardo il 21 ottobre 1952, minore sotto la patria potestà della madre Urbani Rosa, vedova Rinolfi, nata a Pergola il 16 settembre 1928, domiciliata a Castelletto Sopra Ticino (Novara).

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali rappresentati dal predetto tagliando di ricevuta.

(4496)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 23 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	880,80	880,80	895 —	880,80	888,75	888,70	889,10	880,80	880,80	880,80
Dollaro canadese	902,30	902,30	905 —	902,30	902,25	902,20	902,50	902,30	902,30	902,30
Franco svizzero	351,39	351,39	352 —	351,39	351,15	351,30	351,30	351,39	351,39	351,40
Corona danese	146,69	146,69	147 —	146,69	146,65	146,65	146,75	146,69	146,69	146,70
Corona norvegese	161,65	161,65	162 —	161,65	161,70	161,60	161,75	161,65	161,65	161,65
Corona svedese	202,06	202,06	203 —	202,06	202 —	201,95	202,15	202,06	202,06	202,05
Fiorino olandese	330,41	330,41	332,50	330,41	329,75	330,40	330,45	330,41	330,41	330,40
Franco belga	22,779	22,779	22,80	22,779	22,77	22,75	22,78	22,779	22,779	22,75
Franco francese	190,35	190,35	191 —	190,35	190,25	190,30	190,44	190,35	190,35	190,35
Lira sterlina	1628 —	1628 —	1625 —	1628 —	1628 —	1627,90	1628,25	1628 —	1628 —	1628 —
Marco germanico	349,56	349,56	350,10	349,56	349,50	349,50	349,45	349,56	349,56	349,55
Scellino austriaco	48,91	48,91	49,05	48,91	48,90	48,90	48,92	48,91	48,91	48,90
Escudo portoghese	29,87	29,87	30,05	29,87	29,84	29,85	29,90	29,87	29,87	29,85
Peseta spagnola	13,19	13,19	13,23	13,19	13,20	13,18	13,2025	13,19	13,19	13,20
Yen giapponese	2,965	2,965	2,98	2,965	2,984	2,95	2,9670	2,965	2,965	2,95

Media dei titoli del 23 aprile 1976

Rendita 5 % 1935	96,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,250
» 5 % (Ricostruzione)	96,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,950
» 5 % (Città di Trieste)	90,450
» 5 % (Beni esteri)	90,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,025
» 5,50 % » » 1968-83	81,100
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,300
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,150

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,400
» poliennali 7 % 1978	92,375
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,400
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1976

Dollaro USA	884,95
Dollaro canadese	902,40
Franco svizzero	351,345
Corona danese	146,72
Corona norvegese	161,70
Corona svedese	202,105
Fiorino olandese	330,43
Franco belga	22,779

Franco francese	190,395
Lira sterlina	1628,125
Marco germanico	349,505
Scellino austriaco	48,915
Escudo portoghese	29,885
Peseta spagnola	13,196
Yen giapponese	2,966

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, che sostituisce la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 674, relativa al programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno presso l'Accademia navale nei giorni 24 e 25 giugno 1976.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la *presentazione della domanda di ammissione, l'età di* 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitano di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 ed a m 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D, l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento *psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale* e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi ne visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 700, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 700 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile, e sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratta a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede degli esami, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 578:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne l'elevazione dei limiti di età, fino all'età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a guardiamarina, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati guardiamarina (CP) nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi sottotenenti di vascello (CP).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1976

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1976
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 363

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN S.P.E. NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	Materia di esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa, a scelta tra inglese, francese o tedesco (3)	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correntemente la lingua prescelta. Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

1. — DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(Parte marittima)

Tesi 1ª: Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione. Cenni storici. L'ordinamento amministrativo della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª: Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricole e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª: I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª: Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5: Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª: L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: lo armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª: I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª: Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª: Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª: Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª: Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª: L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª: Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamentazione internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª: Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª: Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª: Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª: L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª: Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª: Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª: La rappresentanza Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª: L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª: Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª: Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª: Le imprese commerciali. Le Società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª: Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª: Successione legittima e testamentaria.

4. — DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª: La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª: Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª: Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª: Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª: Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sul giudizio e sulla sentenza. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziale.

5. — DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª: L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª: La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª: Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª: Il Capo dello Stato, il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª: La funzione giurisdizionale: la Magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª: I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6. — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª: Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale centrale e periferica.

Tesi 2ª: Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª: L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª: Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª: Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª: I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª: La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'Avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª: La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª: Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª: La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. La impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª: La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetari. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª: La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita, e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª: I salariati. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª: La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. Lo aumento della popolazione mondiale.

8. — GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª: Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª: Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª: L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª: La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª: I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª: L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 28 aprile 1976.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Istituto nautico di . . . . . nello anno . . . di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . . .;

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 700 con firma autenticata.

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) La firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4803)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione della sede di esame e modificazioni al diario delle prove scritte di alcuni concorsi per sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

A modifica di quanto indicato nel bando relativo a undici concorsi per complessivi centonove posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976, le prove scritte dei seguenti concorsi avranno luogo in Roma nell'aula magna dell'« Antonianum », viale Manzoni n. 1, restando confermati l'orario e le date stabilite nel bando di concorso:

a nove posti con programma di esame in industrie agrarie;
a venti posti con programma di esame in biologia;
a quattordici posti con programma di esame in agronomia e coltivazioni arboree;
a ventiquattro posti con programma di esame in agronomia e coltivazioni erbacee.

Le prove scritte dei seguenti concorsi si svolgeranno nei giorni a fianco di ciascuno indicati; restando confermati la sede e l'orario indicati nel bando di concorso:

a due posti con programma di esame in biofisica 12, 13, 14 luglio 1976;
a cinque posti con programma di esame in meccanizzazione agricola 15, 16, 17 luglio 1976;
a cinque posti con programma di esame in difesa del suolo 19, 20, 21 luglio 1976;
a sei posti con programma di esame in zootecnia 22, 23, 24 luglio 1976.

(4990)

REGIONE ABRUZZO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il proprio precedente provvedimento n. 199/15 del 18 settembre 1974, reso esecutivo dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, con decisione numero 3033/3084 del 28 ottobre 1974, concernente il bando di concorso, per titoli ed esami, per le condotte veterinarie vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1973;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;
Viste la proposta dell'ordine provinciale dei veterinari e le designazioni dei comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Viste le leggi regionali 24 ottobre 1972, n. 23, 29 luglio 1974, n. 26 e 19 ottobre 1974, n. 44;
A maggioranza statutaria espressa con voto palese;

Delibera

di nominare la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1973, nella seguente composizione:

Presidente:
Loreti dott. Angelo, veterinario provinciale di Chieti.

Componenti:
Mancini dott. Angelo, addetto ai servizi veterinari della regione Abruzzo, presso l'assessorato regionale della sanità, igiene ed ecologia di Pescara;
Gentile prof. Giuseppe, docente di ruolo in clinica medica veterinaria presso l'Università di Bologna;
Marcato prof. Paolo Stefano, docente di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Bologna;
Gagliardi dott. Ivo, veterinario condotto.

Segretario:
Levante dott. Giulio, responsabile di settore.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo a Chieti presso il pubblico mattatoio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Chieti, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 1° aprile 1976

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: LORETI

(4260)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica

Il medico provinciale rende noto che con decreto 20 febbraio 1976, n. 12/AG/70, è stato indetto pubblico concorso, per titoli, ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per il conferimento della sede farmaceutica n. 363 del comune di Roma denominata « Mimose ».

(4360)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 821 in data 7 ottobre 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 22 novembre 1974), con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto in altrettanti comuni della provincia di Bologna vacanti alla data del 30 novembre 1973;
Visto il successivo decreto n. 1089 in data 27 novembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 340 in data 27 dicembre 1975) di nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Considerato che il prof. Luigi Montroni, componente la commissione medesima, ha declinato l'incarico per motivi di salute e che pertanto si deve procedere alla sua sostituzione con altro docente in materia attinente ai posti messi a concorso;
Vista la comunicazione n. 613/1767/1 del 2 aprile 1976 della regione Emilia-Romagna, assessorato alla sanità;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

Art. 1.

Nella commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1973, il prof. Luigi Montroni che ha rinunciato per motivi di salute, è sostituito dal prof. Arturo Mora, docente universitario di ruolo, titolare della cattedra di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale dell'Università di Bologna.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bologna e dei comuni interessati.

Bologna, addì 5 aprile 1976

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(4785)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurochirurgia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale;

sette posti di assistente di ortopedia e traumatologia (di cui due addetti al servizio di pronto soccorso presso il presidio sanitario di Ostia e due addetti al servizio di pronto soccorso presso il presidio sanitario di Roma).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione personale - sezione concorsi) dell'ente in Roma, via S. Nemesio, 21 - tel. 517931.

(4948)

OSPEDALE DI TIRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi, indetto in data 1° settembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Tirano (Sondrio), via Pedrotti, 15 - tel. 0342/72151.

(4857)

OSPEDALE PEDIATRICO «CASA DEL SOLE» DI PALERMO

Concorso a tre posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo, via Roccazzo, 83 - tel. 409922-401019-408035.

(4950)

OSPEDALE CIVILE «MARIA SS. IMMACOLATA» DI GUARDIAGRELE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 2000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(4905)

OSPEDALE CIVILE «G. G. GENTILONI» DI FILOTTRANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

In esecuzione della deliberazione consiliare 7 febbraio 1976, n. 3, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Filottrano (Ancona), via don Minzoni - tel. 70160.

(4903)

OSPEDALE «F. PISPICO» DI POGGIARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 febbraio 1976, n. 39, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ostetrico;

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

due posti di assistente pediatra;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggiardo (Lecce), via A. Diaz.

(4896)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. TRINITÀ» DI FOSSANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo) - tel. 0172/61421.

(4908)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo) - tel. 0172/61421.

(4909)

Revoca del concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

Il concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1976, è revocato.

(4910)

OSPEDALE «S. LEONARDO» DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 5 marzo 1976, n. 49, e 16 marzo 1976, n. 101, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale e quattro posti di assistente di medicina generale addetti al servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso;
un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di geriatria;
tre posti di assistente della divisione di medicina generale;
tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di ginecologia;
due posti di assistente della divisione di urologia;
un posto di assistente della divisione di oculistica;
un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente della sezione di neurologia (aggregata alla divisione di medicina generale);
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di centro trasfusionale;
un posto di assistente del servizio di anatomopatologia;
un posto di assistente del servizio di cardiologia;
un posto di assistente del servizio di neurofisiopatologia;
due posti di assistente del servizio di radiologia.
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli), viale Europa, 103 - tel. 8717685.

(4895)

OSPEDALE CHIRURGICO «BASSINI» DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milano, via Ricordi, 1 - tel. 2715826.

(4902)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTÙ

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 marzo 1976, n. 21, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cantù (Como) - tel. 704156.

(4900)

OSPEDALE CIVILE «I. TORALDO» DI TROPEA

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tropea (Catanzaro).

(4907)

OSPEDALE «S. BARTOLOMEO» DI SARZANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 aprile 1976, n. 95, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 27 dicembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(4904)

OSPEDALE CIVILE «A. G. P.» DI PIEDIMONTE MATESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di medicina generale;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta) - tel. 911310-911673.

(4897)

OSPEDALE CIVILE «B. RAMAZZINI» DI CARPI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica;
un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carpi (Modena), via V. Veneto, 1.

(4898)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI FRATTAMAGGIORE

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 gennaio 1976, n. 17, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;
un posto di primario e due posti di assistente di anestesia;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
quattro posti di assistente di medicina generale;
sei posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frattamaggiore (Napoli), via D. Pirozzi, 66.

(4899)

OSPEDALE «S. CAMILLO DE LELLIS» DI MESAGNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto della sezione neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(4906)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 marzo 1976, n. 115, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Vito al Tagliamento (Pordenone), via Savorgnano, 2.

(4901)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1975, n. **49**.

Provvidenze per le manifestazioni turistiche, il turismo sociale e giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 6 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore di enti pubblici e di diritto pubblico e di enti privati, senza finalità di lucro, che svolgono attività dirette ad incrementare il movimento turistico da e verso la Regione, il turismo dei lavoratori e degli emigrati dall'estero nonchè il turismo scolastico e giovanile possono essere concessi contributi previsti dalla presente legge regionale.

Art. 2.

Per le iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico nell'ambito della Regione, gli enti pubblici o di diritto pubblico di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702, possono richiedere la concessione di un contributo, avente carattere integrativo ed incentivante, che non può superare il 75% dell'onere complessivo della iniziativa promossa.

Art. 3.

Gli enti di cui all'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, che, senza scopo di lucro, svolgono attività inerenti il turismo sociale, dei lavoratori e degli emigrati all'estero, o il turismo scolastico e giovanile possono richiedere un contributo per la attuazione delle loro finalità statutarie.

Art. 4.

Le domande di contributo, corredate da una dettagliata relazione illustrativa e da un analitico preventivo di entrate e di spese, vanno dirette al settore turismo, sport e tempo libero della regione Abruzzo.

Art. 5.

La concessione dei contributi viene effettuata con periodicità semestrale entro il 30 aprile e 30 ottobre di ogni anno per le iniziative e manifestazioni che interessano il periodo successivo alle predette scadenze.

Sono ammesse le domande per le attività da realizzare direttamente dall'ente richiedente.

L'ente beneficiario assume la diretta responsabilità per la corretta gestione e la effettiva destinazione del contributo alle finalità per le quali esso risulta concesso.

Art. 6.

Spetta alla giunta regionale provvedere alla ripartizione dei fondi, previa approvazione della commissione di merito, tenuto conto dell'importanza turistica della zona in cui si svolgono le manifestazioni, dei riflessi delle iniziative sul movimento dei forestieri, della tradizione delle attività turistiche realizzate, nel quadro del programma di promozione turistica regionale ed in funzione degli interessi della Regione nel campo del turismo, cultura, sport e tempo libero.

Può essere concesso un solo contributo per le iniziative e manifestazioni da realizzare da vari enti e organismi locali in collaborazione fra di loro.

Art. 7.

La effettiva erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al settore turismo della regione Abruzzo di una relazione dettagliata sull'esito delle iniziative sovvenzionate e di un consuntivo delle entrate e delle spese accertate, desunto dalle scritture contabili dell'ente beneficiato.

Gli enti, indicati nel precedente art. 3 che hanno avuto assegnato un contributo per la realizzazione di un programma annuale di attività, devono presentare, ai fini della erogazione del contributo stesso, una relazione sulla attività svolta nel precedente esercizio finanziario ed un consuntivo delle entrate e delle spese accertate nel periodo stesso, nonchè copia autentica dello statuto sociale.

La documentazione di cui ai precedenti commi deve essere vistata, per conferma, dal presidente del consiglio dei revisori dei conti, ove esista, o in mancanza di questo, dal rappresentante legale dell'ente che ne assume la responsabilità.

La erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

Nei casi in cui non vengano effettuate le iniziative sovvenzionate oppure il consuntivo finanziario ponga in evidenza un onere inferiore a quello indicato nel preventivo allegato alla domanda, il contributo assegnato viene revocato o ridotto proporzionalmente con decreto del presidente della giunta regionale.

I fondi non erogati per i motivi sopra indicati sono ripartiti nel semestre successivo.

Art. 8.

I consuntivi previsti dal primo comma dell'articolo precedente devono essere presentati entro trenta giorni dallo svolgimento della iniziativa finanziaria.

I consuntivi relativi ai programmi di attività annuale devono essere rassegnati entro il 31 gennaio successivo alla data della concessione del contributo.

La istruttoria dei provvedimenti amministrativi inerenti la concessioni e la erogazione dei contributi è affidata al settore promozione turistica della regione Abruzzo.

Art. 9.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi previsti nell'art. 2 della presente legge valutabile in lire 200 milioni annui e dei contributi di cui all'art. 3, valutabile in lire 30 milioni annui, si provvede, nel 1975, mediante prelevamento dal « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali (spese in conto capitale) » iscritto nel cap. 2500 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 sono istituiti ed iscritti, nel titolo II - Spese in conto capitale; sezione V - Azioni ed interventi in campo economico, rubrica n. 2 - Giunta regionale - Turismo e industria alberghiera, categoria XII - Trasferimenti, il cap. 2204 denominato « Contributi a favore di enti pubblici di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico (ex legge 4 agosto 1955 n. 702) » con l'importo di lire 200 milioni ed il cap. 2205 denominato « Contributi a favore di enti che svolgono attività per incrementare il turismo sociale e giovanile (ex legge 4 marzo 1958, n. 174) » con l'importo di lire 30 milioni.

Nell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1975 la partita « Contributi a favore di enti pubblici di diritto pubblico per iniziative che interessino il movimento turistico » scritto per lire 200 milioni e la partita « Contributi *una tantum* a favore di enti che svolgono attività per incrementare il movimento turistico sociale e giovanile » iscritta per lire 30 milioni, sono depennate.

Negli esercizi successivi il finanziamento della spesa, da contenere annualmente nei limiti di cui al primo comma, farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 maggio 1975

DE CECCO

(4383)

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. **50**.
Interventi della Regione in materia di assistenza tecnica in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 9 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo delle iniziative di assistenza tecnica in agricoltura, quali l'assistenza organizzativa e promozionale per la costituzione e lo sviluppo di forme associate, la istruzione, l'orientamento, gli studi, la divulgazione, la qualificazione degli operatori, l'assistenza tecnica di mercato diretta a favorire la commercializzazione dei prodotti agricoli, la tenuta della contabilità agraria, l'assistenza alle donne rurali, e qualunque altra iniziativa atta a realizzare il conseguimento di una maggiore efficienza e produttività del settore e lo sviluppo socio-economico degli operatori agricoli.

Art. 2.

La Regione attua direttamente programmi ed iniziative interessanti l'assistenza tecnica di cui al precedente articolo, anche attraverso iniziative dirette a favorire i contatti con l'agricoltura di altre regioni in ordine alle esigenze poste dalla nuova realtà regionale.

Per le attività di assistenza tecnica agricola la Regione si avvale dell'opera degli appositi servizi del terzo dipartimento agricoltura e foreste e dei centri di assistenza tecnica in agricoltura, trasferiti alla Regione a norma della delibera CIPE in data 15 marzo 1973.

Art. 3.

Il personale di cui all'allegato *A* in servizio presso i C.A.T. elencati all'allegato *B* in servizio alla data del 15 marzo 1973 e fino al 31 dicembre 1974, operante nella Regione, trasferito in forza della deliberazione CIPE in data 15 marzo 1973 ed in conformità a quanto previsto all'art. 1 lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è inquadrato nel ruolo regionale con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici dal 1° maggio 1973 tenuto conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte alla data del 30 aprile 1973.

Al personale predetto viene riconosciuto ai fini della progressione economica, il servizio prestato ai sensi del comma precedente, in base alle norme di cui al titolo VII della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, e successive modificazioni.

Il personale dei C.A.T., attualmente nei ruoli organici dei diversi enti, potrà essere inquadrato nel ruolo regionale solo previa presentazione di domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per l'immissione in ruolo del predetto personale la pianta organica del personale regionale è aumentata dei seguenti posti:

a) nella qualifica di « istruttore » n. 31;

b) nella qualifica di « funzionario » n. 16.

L'attuale tabella *A* allegata alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, è così modificata:

CONTINGENTI NUMERICI PROVVISORI

Ausiliario	7
Commesso	190
Operatore	100
Collaboratore	420
Istruttore	497
Funzionario	119
Responsabile di settore	80
	1413

Art. 5.

L'onere derivante dalla presente legge è valutabile in lire 650 milioni, così ripartite:

lire 360 milioni per programmi ed iniziative interessanti la assistenza tecnica in agricoltura;

lire 290 milioni per il personale.

All'onere medesimo si provvede nel modo seguente:

1) quanto a lire 360 milioni mediante riduzione, di pari importo, del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975.

La partita « Interventi della Regione in materia di assistenza tecnica in agricoltura » iscritta nell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio, è ridotta di lire 360 milioni;

2) quanto a lire 290 milioni:

per lire 60 milioni con gli stanziamenti già iscritti nei vari capitoli di spesa afferenti ad assegni al personale, sufficientemente disponibili fino a concorrenza di tale importo;

per lire 120 milioni mediante incremento del cap. 153 dello stato di previsione dell'entrata « Interessi attivi sul conto di tesoreria o altri conti fruttiferi », del suddetto bilancio per l'esercizio 1975;

per lire 110 milioni mediante riduzione del cap. 702 dello stato di previsione della spesa « Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza, ecc. » dello stesso bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad introdurre, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le necessarie variazioni al bilancio di previsione 1975, sia per quanto riguarda lo stato di previsione dell'entrata che per quello della spesa, con riferimento alla distribuzione delle somme tra i capitoli afferenti a retribuzioni al personale.

Per gli esercizi successivi, l'onere graverà sui rispettivi capitoli di spesa dei corrispondenti bilanci.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 giugno 1975

DE CECCO

ALLEGATO *A*

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO I C.A.T. OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO

Dottori in scienze agrarie:

Trubiani Fulvio;
Di Loreto Aldo;
Flamini Secondo;
De Cesaris Stefano;
D'Orazio Lionello;
Gaeta Paolo;
Vicoli Pierino;
Della Penna Carmine;
Mastrangelo Rodolfo;
Caselli Piero Luigi;
Potena Lorenzo;
Fazia Vittorio;
Candela Nicola;
Tortora Vittorio;
Zanelli Giuseppe;
Mariani Giorgio,

unità n. 16.

Periti agrari:

Italiani Mariano;
Scutti Giovanni;
Salituro Carlo;
D'Orazio Antonio;
De Luca Otello;

Trabucco Gigino;
Rapattoni Ermenegildo;
Di Leo Giovanni;
Arrizza Roberto;
Pomponio Panfilo;
Moretta Federico;
Marisi Virgilio;
Saraceni Ennio;
Ricci Pasquale;
D'Ercole Ercole;
Delle Monache Camillo;
Savina Dante;
Guerrini Domenico;
Valeriani Giuseppe;
Esposito Clemente;
Cannizzaro Antonio;
Biondi Adolfo;
D'Orazio Sergio;
Celani Antonio;
Costantini Giovanni;
Del Pianto Rocco;
Valente Gaetano,

unità n. 27.

Geometri:

Forte Giuseppe;
De Laurentis Sebastiano,

unità n. 2.

Istruttrici rurali:

Bellabona Nunzia;
Di Silverio Giuliana,

unità n. 2.

ALLEGATO *B*

C.A.T. di Castelnuovo Vomano (provincia di Teramo);
C.A.T. di Brecciarola di Chieti (provincia di Chieti);
C.A.T. di Coordinamento Vestina (provincia di Pescara);
C.A.T. di Montesilvano (provincia di Pescara);
C.A.T. di Cepagatti (provincia di Pescara);
C.A.T. di Fossacesia (provincia di Chieti);
C.A.T. di Casalbordino (provincia di Chieti);
C.A.T. di San Salvo (provincia di Chieti);
C.A.T. di Vasto (provincia di Chieti);
C.A.T. di Gissi (provincia di Chieti);
C.A.T. di Tagliacozzo (provincia de L'Aquila);
C.A.T. di Pizzoferrato (provincia di Chieti);
C.A.T. di Pescara;
C.A.T. di Pescara;
C.A.T. di Pescara;
C.A.T. di Pratola Peligna (provincia de L'Aquila).

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. 51.

Attività promozionale della Regione e contributi per la partecipazione e la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 9 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di valorizzare la produzione e le iniziative regionali nei settori di attività di cui all'art. 117 della Costituzione, il consiglio regionale approva programmi annuali di partecipazione della Regione a fiere, mostre, esposizioni, convegni e di altre attività promozionali in Italia ed all'estero, nonché di organizzazione delle stesse manifestazioni sul territorio regionale.

Allo stesso fine la giunta regionale promuove ed attua iniziative di propaganda e di pubblicità.

Art. 2.

Sulla base dei programmi annuali di cui all'art. 1, la giunta regionale concede contributi agli enti, istituti e comitati organizzatori per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori del territorio regionale, nonché per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni sul territorio regionale.

La domanda per la concessione del contributo deve essere accompagnata dai programmi di partecipazione o di organizzazione e deve pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente la realizzazione della manifestazione fieristica.

Il contributo sarà liquidato a consuntivo sulla base della documentazione e delle spese effettivamente sostenute.

Art. 3.

La Regione, al fine della valorizzazione delle attività e delle produzioni tipiche regionali, concede contributi alle imprese singole o assocate aventi sede sul territorio regionale, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni.

Art. 4.

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, con deliberazione della giunta regionale nei seguenti casi:

a) partecipazione alle fiere, mostre ed esposizioni classificate internazionali, nazionali ed interprovinciali dai calendari fieristici di cui alle vigenti leggi e che si effettuano al di fuori del territorio regionale;

b) partecipazione alle fiere, mostre ed esposizioni promosse ed organizzate in Italia ed all'estero, qualora le stesse siano riconosciute con delibera del consiglio regionale, di particolare importanza, per la valorizzazione della produzione regionale o per lo sviluppo del turismo.

Art. 5.

Per la partecipazine a fiere, mostre ed esposizioni che si svolgono sul territorio nazionale non regionale, i contributi di cui all'art. 3 sono concessi nelle seguenti misure:

a) per le imprese singole, il 70% delle spese effettivamente sostenute per quota di iscrizione, affitto dell'area espositiva, trasporto ed assicurazione fino all'importo massimo di lire 250.000;

b) per i consorzi o cooperative tra imprese, il 100% delle spese di cui al punto *a*) e fino ad un massimo di L. 1.000.000.

Per le manifestazioni che si svolgono all'estero, il contributo viene concesso con le stesse percentuali di cui ai punti *a*) e *b*) del comma precedente, con un incremento del 25% sui limiti degli importi massimi.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi ad ogni impresa singola od associata e per non più di due partecipazioni all'anno.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 devono essere indirizzate alla giunta regionale, settore fiere, mostre e mercati e devono pervenire almeno novanta giorni prima dell'apertura della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo.

Alle domande, redatte su carta legale devono essere allegati un dettagliato preventivo della spesa ammissibile a contributo, la certificazione dei requisiti soggettivi per la concessione nonché, in quanto compatibile, la dichiarazione che la merce esposta è di propria produzione.

Al fine della liquidazione del contributo, gli interessati devono presentare entro trenta giorni dalla chiusura della manifestazione la documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutabili in lire 50 milioni per anno, si fa fronte:

nel 1975, con lo stanziamento iscritto al cap. 981 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1975;

negli esercizi successivi, con gli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 giugno 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. **52.**

Regolamentazione degli interventi della Regione in materia di diritto allo studio dei lavoratori in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 9 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, concede contributi per lavoratori che frequentano corsi statali sperimentali di scuola media all'uopo istituiti dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 71/2—*A* del 4 gennaio 1974, sotto forma di materiale didattico, scientifico, bibliografico e trasporto.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente vengono erogati in proporzione diretta al numero dei corsi e dei lavoratori frequentanti i corsi medesimi e vengono gestiti dal consiglio preposto al funzionamento dei corsi.

Art. 3.

La ripartizione dei contributi è disposta dalla giunta regionale, previa approvazione del consiglio, con i criteri stabiliti dal precedente articolo e sulla scorta delle notizie fornite dai provveditori agli studi in merito alla istituzione e funzionamento dei corsi.

Art. 4.

I consigli preposti al funzionamento dei corsi, nella gestione dei fondi loro assegnati in base alla presente legge, sono sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.

I consigli predetti sono altresì tenuti a giustificare, mediante rendiconto, l'amministrazione e la gestione dei fondi accreditati dalla Regione per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Per l'applicazione delle iniziative previste dalla presente legge, la spesa derivante per l'anno 1975 è valutata in lire 20 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante riduzione dell'importo di L. 20.000.000 del cap. 702 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, denominato « Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza, ecc. ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio 1975.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 giugno 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. **53.**

Abrogazione del penultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, contenente « Norme per lo statuto del personale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 9 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32 è abrogato.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 giugno 1975

DE CECCO

(4384)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. **10.**

Interpretazione autentica di disposizioni relative al settore espropriativo ed urbanistico - Norme provvisorie in materia urbanistica - Norme integrative e modificative delle leggi regionali 14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo 1975, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 9 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

La perdita di efficacia della legge regionale 22 ottobre 1972, n. 9, di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle materie oggetto della legge stessa, non concerne la facoltà di delega prevista nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 ottobre 1972, n. 9, allorquando essa viene esercitata nel settore espropriativo.

La delega, di cui sopra, può essere adottata fino alla data dell'inizio dell'effettivo esercizio delle funzioni espropriative delegate ai soggetti indicati negli articoli 3 e 9 della legge predetta, che viene disposta con decreto del presidente della giunta a norma dell'art. 16 della legge stessa.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 40 della legge 24 marzo 1975, n. 18, deve essere interpretato nel senso che l'organo consultivo di cui in ogni caso si avvale la regione, in attesa della costituzione dei propri organi consultivi, è il comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

Gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal consiglio, ai quali gli organi regionali debbono attenersi in forza di leggi o atti regionali o statali, risultano da atti che espressamente li stabiliscono oppure da mozioni o deliberazioni politico-amministrative del consiglio regionale stesso.

Art. 4.

Le norme della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, art. 4, n. 3) e n. 1), lettera *a*), nonchè quelle vigenti antecedentemente all'entrata in vigore della legge predetta, vanno interpretate nel senso che l'approvazione di varianti da parte dello organo competente comprende a tutti gli effetti l'autorizzazione alla variante stessa.

Titolo II

Art. 5.

I programmi di fabbricazione e loro varianti, previsti dallo art. 34 della legge statale 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, devono considerare l'intero territorio comunale. Essi possono disporre vincoli di assoluta inedificabilità e contenere indicazioni di aree preordinate ad espropriazioni per pubblica utilità, anche se diverse da quelle previste da speciali disposizioni di legge.

I vincoli e le indicazioni di aree, ai fini di cui sopra, sono efficaci anche se disposti in programmi di fabbricazione e loro varianti approvati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma conservano comunque efficacia nei limiti temporali indicati dalle leggi statali.

Art. 6.

Per attuare i programmi di fabbricazione e loro varianti, i comuni possono adottare piani particolareggiati di esecuzione. Per tali piani devono essere applicate le disposizioni contenute nell'art. 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Ai regolamenti edilizi ed ai programmi di fabbricazione e loro varianti sono applicabili le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le sopracitate norme di salvaguardia sono applicabili anche alle prescrizioni e modificazioni disposte dalla Regione in ordine a strumenti urbanistici ai sensi del quarto comma dello art. 10 del sesto comma dell'art. 16, nonchè del quinto comma dell'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, dalla data di ricevimento da parte del comune del provvedimento regionale e fino alla data di approvazione dello strumento urbanistico.

Titolo III

Art. 8.

La lettera *g*) del secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è così sostituita:

« *g*) adottare i provvedimenti relativi alla classificazione e declassificazione di strade costituenti la viabilità locale e provinciale, ferma restando la competenza dei comuni in ordine alla classificazione e declassificazione delle strade comunali, come previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126. Le strade costruite come opere pubbliche di bonifica sono classificate, all'atto del collaudo, fra le provinciali, le comunali o le vicinali di uso pubblico.

Alla classificazione fra le provinciali o comunali provvede la giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e comunali interessate e la II sezione del comitato consultivo regionale e, in caso di opposizione, il consiglio regionale.

Alla inclusione fra le vicinali di uso pubblico provvede il consiglio del comune interessato.

I provvedimenti adottati dalla giunta regionale e dal consiglio comunale a norma dei precedenti commi hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna ».

L'ottavo comma dello stesso art. 21 è così sostituito:

« La giunta provvede, altresì, alla liquidazione dei contributi in capitale a favore degli enti attuatori ed alle liquidazioni a favore delle imprese esecutrici dei lavori in gestione diretta, nonchè di quanto spettante agli enti concessionari delle opere affidate in concessione ».

Art. 9.

Nel terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è soppressa la dizione: « previa acquisizione del verbale di consegna dei lavori o di dichiarazione di inizio degli stessi nel caso di esecuzione in economia diretta ».

Art. 10.

Il limite di L. 30.000.000, previsto dal primo e secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è elevato a L. 50.000.000.

Art. 11.

Alla fine dell'art. 28 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, la dizione: « o degli altri enti locali al cui demanio o patrimonio appartengono le opere eseguite », è sostituita con la dizione: « dei loro consorzi, delle comunità montane e degli enti ospedalieri ».

Art. 12.

Al secondo comma dell'art. 17 della legge 14 marzo 1975, n. 16, la dizione: « per il 40% del contributo totale alla data di inizio dei lavori, per il 40% a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione di un terzo dell'opera e per il restante 20% a collaudo dell'opera stessa », è così sostituita:

« con le seguenti modalità:

a) 50% previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

b) 40% previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera *a*);

c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo ».

Art. 13.

Le disposizioni procedurali di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, così come modificate ed integrate dalla presente legge, si applicano anche per la definizione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, trasferita alla competenza regionale dall'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzioni di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed oneri fiscali in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche di cui ai predetti procedimenti amministrativi, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in base alle disposizioni originariamente applicate dagli organi statali e nei limiti delle somme all'uopo assegnate alla regione a norma del terzo comma dell'art. 17 del predetto decreto-legge.

A tal fine, verranno iscritti nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1976 e successivi appositi capitoli di pari importo.

Art. 14.

Nei progetti delle opere pubbliche, da approvare a norma dell'art. 21, secondo comma lettere *c*), *d*) ed *f*) e quinto comma, e dell'art. 25 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, oltre allo importo dei lavori e forniture a base d'asta, può essere compresa la spesa, rispettivamente a totale carico della Regione per le opere eseguite in concessione o a cura degli uffici regionali, o ammissibile a contributo regionale, distintamente per:

lavori e forniture in economia diretta;

imprevisti e revisione dei prezzi anche a norma dell'art. 4 della legge 19 febbraio 1970, n. 76;

espropriazioni;

imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori, complessivamente non superiori al 6% dell'ammontare dei lavori, delle forniture e delle espropriazioni;

indagini geognostiche;

segnaletica stradale.

Art. 15.

La lettera *e)* dell'art. 35 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« *e)* sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche interessanti il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modifiche, integrazioni e relative norme di attuazione, in caso di opposizione alle domande di concessione o di domande concorrenti ».

Art. 16.

L'ultimo comma dell'art. 36 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni istruttorie ed esecutive della sezione e degli uffici predetti, ivi compreso il parere sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera *e)* dell'articolo precedente e di competenza regionale, sono espletate da competenti uffici dipartimentali della giunta regionale ».

Art. 17.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali concernenti il piano regionale della viabilità e dei trasporti e la delega delle relative funzioni amministrative regionali agli enti locali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, alle province ed ai loro consorzi contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di rispettiva competenza.

I contributi regionali vengono concessi per opere non in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, ed aventi almeno uno dei seguenti precipui scopi:

adeguamento della rete viaria esistente alle esigenze della circolazione sulla stessa in atto o prevedibile nel successivo triennio, con particolare riguardo alle razionalizzazioni planoaltimetriche finalizzate alla circolazione dei mezzi di trasporto pubblico delle persone e delle merci, ed alle relative esigenze di spazi ed impianti per la sosta e lo stazionamento;

difesa della rete viaria esistente e dei relativi ponti e manufatti dalla frane e dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti e dal dissesto idrogeologico in genere;

riqualificazione e ristrutturazione, nelle fascie montana e cispadana, delle strade direttamente finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di zone, aree ed impianti produttivi nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e del commercio.

Art. 18.

I contributi regionali di cui al precedente art. 17 sono concessi:

a) in capitale, fino al 100% della spesa ammissibile;

b) in annualità costanti trentacinquennali, nella misura annua fissa del 5% della spesa ammissibile.

Con legge regionale da emanare in sede di bilancio preventivo verranno distintamente determinati gli stanziamenti annui destinati alla concessione dei contributi regionali di cui alle predette lettere *a)* e *b)*.

Le comunità montane, il circondario di Rimini ed i comitati comprensoriali, per i territori di rispettive competenze e d'intesa con le amministrazioni provinciali, presentano alla giunta regionale il quadro poliennale o annuale delle richieste prioritarie d'intervento per la viabilità comunale e provinciale, corrispondenti agli scopi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il mese di ottobre di ogni anno.

Qualora e fintanto non siano entrati in funzione i comitati comprensoriali e per la viabilità ricadente in territori non compresi entro la circoscrizione delle comunità montane o del circondario di Rimini, alla presentazione del predetto quadro di richieste provvede l'amministrazione provinciale d'intesa con i comuni interessati.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, a norma dell'art. 18 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, approva il programma degli interventi regionali, da pubblicare per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

I comuni, le province ed i loro consorzi trasmettono alla giunta regionale le deliberazioni di approvazione dei progetti dei lavori ammessi a contributo regionale, di cui al precedente art. 14 ed all'art. 25 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, entro e non oltre quattro mesi dalla data della predetta pubblicazione del programma degli interventi regionali.

Per opere di eccezionali difficoltà tecnico-progettuali o di rilevanti dimensioni, nonchè per altre particolari e motivate esigenze, il predetto termine può tessere prorogato dalla giunta regionale per non oltre due mesi, sentita la competente commissione consiliare.

Scaduto inutilmente il termine come sopra assegnato o prorogato, il contributo regionale viene di diritto revocato e diversamente destinato da parte del consiglio regionale, su proposta della giunta.

Non sono ammesse, devoluzioni dei contributi regionali per la viabilità; cessa per tali contributi, conseguentemente, l'applicazione della norma di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

Nel limite dei fondi distintamente assegnati dal consiglio regionale in sede di programma degli interventi, la spesa formalmente ammissibile a contributo regionale da parte della giunta, a norma dell'art. 21, lettera *e)*, della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è quella risultante dai progetti redatti tenendo conto di quanto disposto dal precedente art. 14 ed approvati a norma dell'art. 25 della predetta legge regionale.

Ogni ulteriore spesa resta a carico dell'ente locale competente.

Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 13, a far tempo dal 1° gennaio 1976 le norme di cui al presente articolo ed all'articolo precedente sostituiscono, per quanto attiene ai contributi regionali per la viabilità, quelle contenute nelle leggi 2 settembre 1904, n. 293; 15 febbraio 1953, n. 184; 16 settembre 1960, n. 1014; 21 aprile 1962, n. 181 e 9 aprile 1971, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 marzo 1976

FANTI

(3840)

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1976, n. 11.

Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 16: « Interventi a favore di enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio delle attività turistiche e per la realizzazione o il miglioramento di attrezzature ricettive per il turismo sociale e a favore di operatori privati per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per la trasformazione e lo sviluppo delle forme associate ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 9 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 20 della legge regionale n. 16 del 14 marzo 1975 è così modificato:

« I contributi previsti dalla presente legge a favore di operatori privati non sono cumulabili, per quanto riguarda gli stessi impianti opere e servizi, con altri contributi dello Stato, di enti pubblici o di diritto pubblico oppure concessi da altre leggi regionali di intervento.

Il cumulo è invece ammesso a favore degli enti indicati nel primo e secondo comma dell'art. 2 della presente legge e limitatamente alle iniziative indicate alla lettera *a)* dello stesso articolo ».

Art. 2.

All'art. 13 della legge 14 marzo 1975, n. 16, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Gli enti delegati, in relazione all'entità delle domande presentate, potranno prorogare i termini indicati nel comma precedente. I provvedimenti di proroga dovranno essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione ».

Art. 3.

Le norme di cui all'art. 1 della presente legge sono applicabili anche alle iniziative per le quali sono state presentate le domande di contributi sull'esercizio finanziario 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 marzo 1976

FANTI

(3841)

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. **12**.

Norme per l'applicazione degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità di funzione ai membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri

Ai presidenti, ai commissari straordinari per la provvisoria gestione degli enti ospedalieri e ai componenti dei consigli di amministrazione, aventi voto deliberativo, degli enti medesimi spetta una indennità di funzione determinata, al lordo delle ritenute di legge, con deliberazione del consiglio regionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la determinazione dell'indennità di funzione dovrà concretamente attuare il principio stabilito dall'art. 51 della Costituzione, che tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e dovrà ispirarsi a un criterio di contenimento della spesa ospedaliera secondo lo spirito della legge 17 agosto 1974, n. 386, e delle leggi regionali di attuazione della stessa;

b) la determinazione dell'indennità di funzione dovrà essere stabilita in misura differenziata, in relazione all'importanza dell'ospedale e ai compiti per legge spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione.

Art. 2.

Esclusione di altre indennità

Ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, nonchè ai commissari straordinari per la provvisoria gestione degli enti medesimi, oltre all'indennità di funzione determinata nei modi stabiliti dall'art. 1, non spetta alcuna altra indennità o compenso per partecipazione a commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri, a commissioni per l'assunzione di personale interino o per chiamata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nonchè per la partecipazione a qualsiasi altra commissione, comitato o collegio, a qualsiasi titolo e a qualsiasi fine nominati dalla stessa amministrazione, salvo il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, per il quale si osservano le disposizioni del successivo art. 3, nonchè, per quanto in detto articolo non stabilito, quelle della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 3.

Indennità di trasferta ai membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri

Ai presidenti e ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, nonchè ai commissari straordinari per la provvisoria gestione degli enti medesimi spetta, oltre alla indennità di funzione di cui all'art. 1, il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, nella misura giornaliera di L. 15.000, corrispondente a quella stabilita dal punto 2, della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge stessa.

Per il trattamento economico di trasferta di cui al precedente comma si osservano, per quanto non previsto, le disposizioni della suddetta legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 4.

Indennità di funzione ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ospedalieri

Ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori spetta una indennità di funzione determinata nei modi stabiliti dai commi seguenti.

Le misure dell'indennità di funzione sono stabilite, al lordo delle ritenute di legge, con deliberazione del consiglio regionale, tenuto conto dell'importanza dell'ente ospedaliero.

Ai rappresentanti dei ministeri, componenti del collegio dei revisori, non viene corrisposta l'indennità di funzione di cui al comma precedente se essi, in base alle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato, godono di stipendio onnicomprensivo, fermo restando quanto disposto dall'art. 50, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Al personale del ruolo unico regionale, componente del collegio dei revisori, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26 e all'art. 33 della legge stessa.

Art. 5.

Indennità di trasferta ai componenti dei collegi dei revisori

Ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori spetta, oltre l'indennità di funzione di cui all'articolo precedente, il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, nella misura giornaliera corrispondente a quella stabilita al punto 2 della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, secondo quanto stabilito dall'art. 7, primo comma e dell'art. 18, ultimo comma, della legge medesima.

Ai rappresentanti dei ministeri e al personale del ruolo unico regionale, componenti del collegio dei revisori, il trattamento economico di trasferta spetta nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, secondo la qualifica rivestita.

Per il trattamento economico di trasferta di cui al presente articolo, per quanto non previsto, si osservano le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 6.

Indennità a componenti di commissioni collegi e comitati estranei all'amministrazione ospedaliera

Ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici per l'assunzione di personale presso gli enti ospedalieri, delle commissioni per l'assunzione di personale interino e per l'assunzione per chiamata di speciali categorie del personale esecutivo, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nonchè per la partecipazione a qualsiasi altra commissione, comitato o collegio a qualsiasi titolo e a qualsiasi fine nominati dalla amministrazione ospedaliera, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 2 e 9, spettano le seguenti indennità:

a) indennità per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi pubblici:

per posti di personale sanitario, di direttore amministrativo - segretario generale, di personale amministrativo della carriera direttiva e di personale laureato di ruoli speciali addetto alle attività sanitarie:

fino a 30 concorrenti . . . . . . L. 100.000

oltre 30 concorrenti, L. 5000 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di . . . . » 130.000

per posti di personale amministrativo della carriera di concetto, di personale tecnico, di personale sanitario ausiliario:

fino a 50 concorrenti . . . . . L. 80.000
oltre 50 concorrenti, L. 3000 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di . . . » 100.000

per posti di personale amministrativo della carriera di ordine:

fino a 50 concorrenti . . . . . L. 70.000
oltre 50 concorrenti, L. 2500 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di . . . . » 100.000

per posti di personale amministrativo della carriera esecutiva e di personale esecutivo, per il quale non è prevista l'assunzione per chiamata:

fino a 50 concorrenti . . . . L. 50.000
oltre 50 concorrenti, L. 1000 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di . . . . » 100.000

b) indennità per la partecipazione a commissioni per la assunzione di personale interino:

le misure stazilite alla precedente lettera a), ridotte della metà;

c) indennità per la partecipazione a commissioni per la assunzione per chiamata di speciali categorie del personale esecutivo:

fino a 50 concorrenti . . . . L. 30.000
oltre 50 concorrenti, L. 500 in più per ogni concorrente fino ad un massimo di . . . . » 60.000

d) indennità per la partecipazione ad altre commissioni, comitati o collegi:

L. 15.000 giornaliere, fino ad un massimo di L. 100.000

Resta fermo, per i dipendenti della regione Emilia-Romagna che facciano parte di commissioni, comitati e collegi di cui al presente articolo, quanto stabilito nell'art. 33 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

Art. 7.

Indennità di trasferta a componenti di commissioni collegi e comitati estranei all'amministrazione ospedaliera

Oltre all'indennità di funzione stabilita nell'articolo precedente, ai componenti di commissioni, comitati e collegi ivi indicati, spetta altresì il trattamento economico di trasferta nella misura determinata a norma dei commi seguenti.

Ai docenti universitari spetta l'indennità stabilita dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, secondo la rispettiva classe di stipendio.

Ai docenti di scuole medie secondarie spetta l'indennità stabilita dalla suddetta tabella, secondo la rispettiva qualifica.

Ai dipendenti degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituiti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, l'indenntià non può comunque eccedere quella stabilita per i dipendenti dello Stato di qualifica e categoria parificabili.

Agli altri componenti il trattamento economico di trasferta spetta nella misura di L. 15.000, corrispondente al punto 2 della suddetta tabella A.

Per la partecipazione a commissioni, comitati e collegi, di cui alla lettera d) del precedente art. 6, il trattamento economico di trasferta ai componenti di cui al quinto comma spetta nella misura di L. 15.000.

Per il trattamento economico di trasferta di cui al presente articolo si osservano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Resta fermo, per i dipendenti della regione Emilia-Romagna, che facciano parte delle commissioni, comitati e collegi di cui al primo comma del precedente art. 6, quanto stabilito nell'art. 99 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Art. 8.

Orario di servizio e retribuzione del personale dipendente da enti ospedalieri

I dipendenti degli enti ospedalieri sono tenuti ad osservare l'orario settimanale di lavoro stabilito dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancorchè i regolamenti di singoli enti stabiliscano un orario settimanale inferiore, nonchè ad osservare i turni di pronta disponibilità e reperibilità stabiliti in relazione alle effettive esigenze di servizio.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma terzo, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386, è altresì fatto divieto agli enti ospedalieri:

a) di corripondere al personale dipendente indennità compensative per la differenza di orario giornaliero di servizio eventualmente risultante fra quello in atto prestato e quello risultante dagli accordi nazionali;

b) di fare effettuare al personale dipendente prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi previsti dagli accordi nazionali citati, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9, secondo comma, 10, ultimo comma e 12, terzo comma.

Art. 9.

Partecipazione del personale dipendente da enti ospedalieri ad opere di collaudo, sperimentazione, incarichi di insegnamento presso scuole di formazione per il personale sanitario ausiliario e tecnico e presso corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Ai dipendenti degli enti ospedalieri che partecipino a opere di collaudo presso gli enti da cui dipendono, o presso altri enti ospedalieri, non spetta alcuna indennità o compenso, salvo lo eventuale trattamento economico di trasferta e il compenso per prestazioni straordinarie ove la partecipazione alle suddette attività comporti prestazioni eccedenti il normale orario di ufficio.

Il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione ad opere di collaudo non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni straordinarie stabilite dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dello art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Le sperimentazioni cliniche e farmacologiche possono essere compiute solo previo rapporto convenzionale tra ente ospedaliero e ditta committente.

Gli onorari per le sperimentazioni suddette sono versati direttamente all'amministrazione ospedaliera che, sulla base di accordi regionali stipulati tra l'associazione rappresentativa degli enti ospedalieri della regione e i sindacati, delibera le percentuali di ripartizione dei proventi stessi, al lordo delle ritenute di legge, tra ente ospedaliero e sanitari e tra i sanitari medesimi.

Ai dipendenti addetti esclusivamente all'attività delle scuole per la formazione di personale sanitario ausiliario e tecnico non spetta alcuna indennità o compenso per incarichi di insegnamento presso le scuole medesime.

Agli altri dipendenti ed al personale medico dei servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, che abbiano incarichi di insegnamento presso le scuole di cui al precedente comma o presso corsi di formazione e aggiornamento professionale regolarmente istituiti dalle amministrazioni ospedaliere, non spetta alcuna indennità o compenso per le lezioni tenute entro l'orario di servizio e sono dovute le seguenti indennità, al lordo delle trattenute di legge, per le lezioni tenute fuori dell'orario di servizio:

L. 10.000, per ogni ora, ai docenti laureati;
L. 7500 per ogni ora, ai docenti non laureati.

I trattamenti, di cui sopra, entrano in vigore con l'anno scolastico 1975-76.

Al personale non dipendente da enti ospedalieri o non addetto ai servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, al quale siano conferiti incarichi di insegnamento presso le scuole e i corsi di cui al sesto comma, sono corrisposte le indennità stabilite dallo stesso comma, nonchè il trattamento economico di trasferta, se e in quanto dovuto, secondo le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7, nonchè per quanto non previsto, secondo le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 10.

Esclusione di indennità a dipendenti degli enti ospedalieri

Ai dipendenti degli enti ospedalieri non spetta alcuna indennità o compenso per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi pubblici per l'assunzione di personale presso gli enti ospedalieri, compresi quelli di cui non siano dipendenti, a commissioni per la assunzione di personale inte-

rino ovvero per chiamata di speciali categorie del personale esecutivo, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, a commissioni di esame presso scuole per la formazione professionale di personale sanitario ausiliario e tecnico, nonchè per la partecipazione a qualsiasi altra commissione, o collegio, a qualsiasi titolo e a qualsiasi fine nominati dall'amministrazione ospedaliera dalla quale dipendono o da altra amministrazione ospedaliera, salvo il trattamento economico di trasferta, se e in quanto dovuto, secondo quanto stabilito dagli accordi nazionali di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Ai dipendenti ospedalieri, nei casi indicati nel comma precedente, verrà riconosciuto il compenso per prestazioni straordinarie ove la partecipazione a sedute comporti prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.

Il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione a sedute di commissioni, comitati e collegi, di cui al primo comma, non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni straordinarie stabilite dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 11.

Partecipazione del personale medico ai proventi da attività libero-professionale e per servizi convenzionati

In applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma quinto, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386, la somma complessiva dei proventi di cui alla citata disposizione, da corrispondere al personale medico dipendente dagli enti ospedalieri e al personale medico addetto ai servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, non può in ogni caso superare il 60% del trattamento economico lordo in godimento al primo gennaio di ogni anno per i medici a tempo pieno e il 40% per i medici a tempo definito.

Detto trattamento economico è determinato con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, delle indennità per servizio di pronta reperibilità e disponibilità, di profilassi antitubercolari, di rischio generico, di servizio notturno, delle indennità per trattamento economico di trasferta, nonchè dei proventi per sperimentazioni cliniche e farmacologiche, e per incarichi di insegnamento universitario ovvero presso le scuole ed i corsi di cui al sesto comma dell'art. 9. Restano ferme le percentuali di compartecipazione previste dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 12.

Modalità di esercizio delle attività di consulenza svolte fra enti ospedalieri con enti locali, loro consorzi e con altri enti pubblici.

In attuazione degli obiettivi previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, ed al fine di ottenere una più razionale utilizzazione del personale, le amministrazioni ospedaliere possono stipulare apposite convenzioni per l'esercizio di attività di consulenza con altri enti ospedalieri, enti locali, loro consorzi ed altri enti pubblici.

Dette convenzioni debbono essere stipulate dagli enti ospedalieri con gli enti interessati, e la relativa attività lavorativa deve effettuarsi di norma entro l'orario di servizio.

Al personale è riconosciuto, per le attività di cui ai commi precedenti, l'eventuale trattamento economico di trasferta ed il compenso per lavoro straordinario, qualora le prestazioni vengano svolte oltre l'orario d'ufficio. In questo caso, il numero di ore eccedenti l'orario d'ufficio non viene computato ai fini del limite massimo di prestazioni straordinarie stabilito dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dello art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Gli enti ospedalieri, per garantire le attività ambulatoriali di specialità diverse da quelle delle divisioni, sezioni e servizi esistenti, debbono fare ricorso esclusivamente ai rapporti convenzionali definiti ai precedenti primo e secondo comma.

Solo in caso di assoluta impossibilità di assolvere alle attività ambulatoriali nel modo stabilito dal precedente comma, è consentito agli enti ospedalieri di stipulare convenzioni di consulenza con sanitari e libero-professionisti, che siano in possesso della specializzazione o della libera docenza nella disciplina oggetto della consulenza. Le relative deliberazioni debbono, a pena di nullità, dimostrare motivatamente la suddetta condizione di assoluta impossibilità.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Disposizioni transitorie per lezioni e incarichi d'insegnamento

Per le lezioni di cui al sesto comma dell'art. 9 e da liquidare relativamente all'anno scolastico 1974-75, sono dovute a tutto il personale docente le seguenti indennità:

L. 5000, per ogni ora di lezione, ai docenti laureati;

L. 3000, per ogni ora di lezione, ai docenti non laureati.

Art. 14.

Disposizioni transitorie per convenzioni relative ad attività di consulenza

Le disposizioni dell'art. 12 si applicano nei confronti di tutto il personale dipendente da enti ospedalieri nonchè del personale medico addetto ai servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, e a tale data dovranno cessare le convenzioni in atto non conformi a quanto disposto dallo stesso art. 12.

Le indennità corrisposte per le convenzioni relative al personale medico vigenti fino alla data prevista al comma precedente e per attività di consulenza effettuate fuori dall'orario di servizio e non retribuite come lavoro straordinario non vanno computate ai fini della determinazione del trattamento economico di cui al primo comma dell'art. 11 e partecipano invece alla determinazione delle percentuali massime del 60% e del 40%, previste dalla stessa disposizione; detta disposizione ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Successivamente alla data prevista al precedente primo comma, non potranno essere stipulate o rinnovate convenzioni per consulenze con sanitari libero-professionisti non conformi a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 marzo 1976

FANTI

(3842)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100761110)